

Appendice 6

atto costitutivo della conferenza dei difensori civici delle regioni e delle province autonome.

nota: il 6 marzo 1998, quando la presente relazione era già stata completata ma era in corso la copiatura, una riunione tenutasi a Firenze con la partecipazione di quasi tutti i difensori civici delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha deciso la trasformazione del preesistente comitato di coordinamento in conferenza nazionale, adottando l'atto costitutivo che si ritiene opportuno riportare per completezza di informazione.

ATTO COSTITUTIVO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

1 Difensori civici delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, riuniti in Assemblea a Firenze il giorno 6 marzo 1998,

CONSAPEVOLI

Della necessità di dare una tutela sempre più piena ed efficace ai diritti fondamentali della persona sia individuali che diffusi e collettivi, come sanciti dal diritto internazionale dei diritti umani e come riconosciuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nelle Convenzioni Internazionali delle Nazioni Unite, nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nella Costituzione Italiana e nei rispettivi Statuti Regionali e Provinciali;

Dell'esigenza di assicurare il proprio contributo affinché l'attività dell'Amministrazione si conformi ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento e democraticità previsti dalla Costituzione, dai rispettivi Statuti

Regionali e Provinciali e dalla legislazione nazionale, regionale e delle Province autonome;

Del rilievo dato nei documenti delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, al Difensore civico quale Istituzione di Tutela non giurisdizionale dei diritti umani per la sua funzione di impulso e di controllo, tesa a garantire l'effettiva attuazione dei principi sopra richiamati nell'azione concreta delle pubbliche amministrazioni ed il rispetto dei principi di imparzialità, di buon andamento, di equità e di ragionevolezza;

Della circostanza che l'approfondimento comune delle problematiche affrontate e delle esperienze realizzate giovi anche al fine di attivare un confronto ed un dibattito aperto ad altri interlocutori istituzionali e non istituzionali, a livello nazionale, europeo ed internazionale;

DECIDONO DI COSTITUIRE

la Conferenza nazionale dei Difensori civici Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che opererà con le modalità previste dal Regolamento allegato alla dichiarazione d'intenti qui unita.

DICHIARAZIONE D'INTENTI

La Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano è organismo di valorizzazione del ruolo istituzionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome e si propone come sede idonea a realizzare le opportune relazioni con le altre esperienze nazionali e internazionali. Essa è deputata a:

- a) promuovere e consolidare l'istituto del Difensore civico e Inattività della Difesa Civica in Italia per garantire la tutela non giurisdizionale, in primo luogo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, diffusa in tutto il territorio nazionale ed estesa a qualunque persona fisica o giuridica indipendentemente dalla sua nazionalità;
- b) operare per favorire l'accoglimento e l'attuazione effettiva delle disposizioni e degli orientamenti internazionali relativi alla tutela dei diritti fondamentali della persona.

A tal fine la Conferenza può attivare gli opportuni collegamenti con gli Organi delle Nazioni Unite che si occupano di tutela e promozione dei diritti umani e con il Consiglio d'Europa, in particolare con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e con il *Congresso Europeo dei Poteri Locali e Regionali* d'Europa;

- c) promuovere gli opportuni raccordi con il Médiateur Europeo e con gli altri organismi che ricevono petizioni in materia di tutela dei diritti presso il Parlamento Europeo, nonché con il Difensore civico nazionale, se e quando costituito;
- d) promuovere, anche attraverso la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali e delle Province

Autonome di Trento e di Bolzano, gli opportuni raccordi con il Parlamento nazionale e con il Governo;

- e) promuovere azioni di raccordo e di dibattito, con i Difensori civici istituiti per iniziativa degli enti locali;

attivare iniziative di studio e di ricerca e promuovere ogni altra attività utile al raggiungimento delle proprie finalità.

2. Per il perseguimento delle proprie finalità la Conferenza dei Difensori civici regionali e delle Province Autonome può avvalersi della collaborazione delle Associazioni Internazionali dell'Ombudsman e di Centri di studio e di ricerca che operano nel campo delle discipline e degli istituti per la tutela dei diritti umani, delle tematiche concernenti la giustizia amministrativa e il funzionamento e l'organizzazione della P.A., nonché dei vari settori della difesa civica.

**REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI DIFENSORI CIVICI REGIONALI
E
DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Art. 1 COMPOSIZIONE

I. Fanno parte della Conferenza i Difensori civici regionali e delle Province
Autonome di
Trento e Bolzano.

Art. 2 PRESIDENZA

1. La Conferenza elegge a maggioranza dei Difensori civici in carica, un Presidente e due Consiglieri, che restano in carica due anni;
2. il Presidente svolge le funzioni di promozione, di coordinamento dei lavori e di rappresentanza della Conferenza;
3. il Presidente, d'intesa con i Consiglieri di cui al primo comma, o su richiesta di almeno tre Difensori civici, convoca la Conferenza e predispone l'ordine del Giorno, coordina i lavori ed intraprende le iniziative concordate;
4. Il Presidente può delegare per lo svolgimento di specifici compiti uno dei Consiglieri di cui al primo comma.

Art. 3 RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

1. La Conferenza si riunisce in linea di massima con periodicità bimestrale nella sede di volta in volta determinata;
2. alle sedute della Conferenza possono partecipare i dirigenti o i funzionari degli uffici i quali, se a ciò delegati dal rispettivo Difensore civico, hanno diritto di voto;
3. la delega di cui al comma precedente può essere conferita anche ad un altro Difensore civico con un massimo di due deleghe per ciascuno;
4. la Conferenza è validamente costituita quando sono presenti, anche su delega, la metà più uno dei Difensori civici in carica.

Art. 4 SEGRETERIA

- I. I compiti di segreteria della Conferenza sono svolti, in via ordinaria, dalla
struttura del
Difensore civico Presidente pro-tempore.

Art. 5 NORMA FINALE

- I. Le modifiche al presente Regolamento, all'Atto Costitutivo e alla Dichiarazione d'intenti, potranno essere deliberate solo con la maggioranza di cui all'art. 2. I.